

REGOLAMENTO (UE) 2017/459 DELLA COMMISSIONE**del 16 marzo 2017****che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 11, e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 715/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale per garantire il corretto funzionamento del mercato interno del gas.
- (2) La duplicazione dei sistemi di trasporto del gas nella maggior parte dei casi non è economica né efficiente. La concorrenza nei mercati del gas naturale richiede pertanto un accesso trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture da parte di tutti gli utenti della rete. Tuttavia, in gran parte dell'Unione la mancanza di un accesso equo e trasparente alla capacità di trasporto resta un ostacolo rilevante alla realizzazione di una concorrenza effettiva sul mercato all'ingrosso. Inoltre, il fatto che le norme nazionali differiscano da uno Stato membro all'altro ostacola la creazione di un mercato interno del gas che funzioni correttamente.
- (3) L'uso inefficiente e l'accesso limitato ai gasdotti ad alta pressione dell'Unione risultano in condizioni di mercato non ottimali. È necessario attuare un sistema più trasparente, efficiente e non discriminatorio di allocazione della limitata capacità di trasporto per i sistemi di trasporto del gas dell'Unione, in modo che la concorrenza transfrontaliera possa svilupparsi ulteriormente e l'integrazione del mercato possa progredire. Lo sviluppo di tali norme è stato costantemente sostenuto dalle parti interessate.
- (4) La realizzazione di un'effettiva concorrenza tra fornitori che operano all'interno e all'esterno dell'Unione presuppone un uso flessibile degli attuali sistemi di trasporto per trasportare il gas in base ai segnali di prezzo. Solo un sistema efficiente di reti di trasporto interconnesse, che offra pari condizioni di accesso a tutti, permetterà un flusso libero del gas in tutta l'Unione. Ciò a sua volta attirerà più fornitori, aumentando la liquidità nei centri di scambio e contribuendo all'efficienza dei meccanismi di determinazione dei prezzi e, di conseguenza, a prezzi equi del gas basati sul principio della domanda e dell'offerta.
- (5) Il regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione ⁽²⁾, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas, mirava a realizzare il livello necessario di armonizzazione in tutta l'Unione. L'applicazione effettiva di detto regolamento, inoltre, si fondava sull'introduzione di sistemi tariffari coerenti con i meccanismi di allocazione della capacità proposti nel regolamento stesso, al fine di garantirne l'attuazione senza effetto negativo sui ricavi e sulle posizioni del flusso di cassa dei gestori dei sistemi di trasporto.

⁽¹⁾ G.U. L. 211 del 14.8.2009, pag. 36.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 984/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L. 273 del 15.10.2013, pag. 5).

